Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 8 ottobre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DELL'8 OTTOBRE 1982:

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1982, n. 75.

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

(4624)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DELL'8 OTTOBRE 1982:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 maggio 1982, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(4811)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DELL'8 OTTOBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie ordinaria trentennale; 12 % serie ordinaria quindicennale; 13,50 % serie ordinaria quindicennale; 16,50 % serie ordinaria quinquennale; 16,50 % serie ordinaria decennale; 16,50 % serie ordinaria quindicennale; 17,50 % serie ordinaria quinquennale; 17,50 % serie ordinaria decennale; 17,50 % serie ordinaria quindicennale; 18 % serie ordinaria quinquennale; 18 % serie ordinaria quindicennale, effettuate il 1° ottobre 1982.

(4803)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **707**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 168, relativo al corso di laurea in ingegneria, l'elenco degli insegnamenti complementari è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo elenco:

acquedotti e fognature;
acustica applicata e illuminotecnica;
aerodinamica applicata;
affidabilità dei sistemi meccanici;
affidabilità delle costruzioni;
algebra;
analisi e simulazione dei sistemi energetici;
analisi e sintesi delle reti elettriche;
analisi matematica I;
analisi matematica II;
analisi sperimentale delle tensioni;
analisi statistica dei processi chimici;
analisi urbane e territoriali;
apparecchi ed impianti di sollevamento e trasporto;
applicazione dei calcolatori ai sistemi elettrici di potenza;
applicazioni dei calcolatori elettronici;
architettura dei calcolatori;
architettura e composizione architettonica;
architettura industriale;
architettura tecnica;
automazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
automazione nella progettazione civile;
automi e linguaggi formali;
azionamenti e controlli industriali;
bacini montani e conservazione del suolo;
bioingegneria;
biosistemi;
bonifica e irrigazione;
calcolatori elettronici;
calcolo automatico delle strutture;
calcolo numerico;
campi elettromagnetici e circuiti;
centrali elettriche;
ceramurgia;
chimica;
chimica dei composti di coordinazione e metallorganici;
chimica applicata;
chimica e tecnologia dei composti fluorurati;
chimica e tecnologia del restauro e della conservazione;
chimica fine industriale;
chimica fisica;
chimica fisica applicata;
chimica fisica dello stato solido;
chimica industriale;
chimica mettallurgica;
chimica organica;
cinetica chimica applicata e catalisi industriale;
circuiti integrati;
combustione;
commutazione elettronica;
compilatori e interpreti;
complementi di analisi matematica e calcolo numerico;
complementi di architettura tecnica;
complementi di chimica industriale;
complementi di controlli automatici;
complementi di costruzione di macchine;
complementi di costruzioni idrauliche;
complementi di costruzioni stradali;
complementi di elettronica applicata;
complementi di fisica;
complementi di fisica tecnica;
complementi di geotecnica;
complementi di idraulica;
complementi di macchine;
complementi di macchine elettriche;
complementi di programmazione;
complementi di scienza delle costruzioni;
complementi di termodinamica applicata;
complementi di trasmissione del calore;
complementi di trasmissione dell'energia elettrica;
componenti elettronici;
composizione urbanistica;
comunicazioni elettriche;
condizionamenti ambientali;
conservazione dell'energia nella gestione delle risorse;
conservazione e recupero delle preesistenze edilizie;
consolidamento dei terreni e delle rocce;
controlli automatici;

controlli nonlineari;
controllo della qualità e analisi del valore;
controllo dei processi chimici;
controllo di processi;
controllo stocastico;
conversione dell'energia solare;
conversione statica dell'energia elettrica;
corrosione e protezione dei materiali;
costruzioni automobilistiche;
costruzioni antisismiche;
costruzione di apparati elettrici;
costruzione di apparecchi chimici;
costruzione di macchine;
costruzione di macchine elettriche;
costruzione di ponti;
costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
costruzioni idrauliche;
costruzioni industriali;
costruzioni marittime;
criogenia;
criteri di impiego delle macchine utensili;
degradazione e conservazione dei materiali per la edilizia;
dinamica dei sistemi elettrici;
dinamica dei veicoli;
dinamica delle costruzioni;
dinamica delle macchine elettriche;
dinamica di reazioni chimiche in flusso;
disegno I;
disegno II;
disegno di macchine;
dispositivi elettronici;
economia applicata all'ingegneria;
economia dell'energia;
economia ed estimo civile;
economia ed organizzazione aziendale;
economia urbana e regionale;
elaborazione automatica delle informazioni;
elaborazione di dati biomedici;
elaborazione di immagini;
elaborazione di segnali digitali;
elementi costruttivi delle macchine;
elementi di calcolo numerico e programmazione;
elementi di economia e di econometria;
elementi di progettazione edile;
elettromagnetismo;
elettronica applicata;
elettronica biomedica;
elettronica digitale;
elettronica industriale;
elettronica quantistica;
elettrostatica applicata;
elettrotecnica;
elettrotermia;
elettrotermia alle alte frequenze;
energetica;
equazioni differenziali;
esercizio degli impianti per la produzione di energia;
fenomeni non stazionari;
fisica I;
fisica II;
fisica dei dispositivi;
fisica dello stato solido;
fisica del plasma;
fisica del reattore nucleare;
fisica tecnica;
fluodinamica chimico-fisica;
forni per l'industria chimica;
fotogrammetria;
frane e stabilità dei pendii;
gasdinamica;
gas ionizzati;
geologia applicata e meccanica delle rocce;
geometria I;
geometria II;
geotecnica;
gestione delle risorse rinnovabili;
idraulica;
idraulica dei processi di trattamento delle acque;
idraulica fluviale;
idraulica marittima;
idrogeologia;
idrografia e idrologia;
idromeccanica applicata;
igiene applicata all'ingegneria;
igiene e sicurezza del lavoro industriale;
impianti chimici;
impianti elettrici;
impianti idroelettrici;
impianti meccanici;
impianti nucleari;
impianti per l'elaborazione dell'informazione;
impianti per ricerche sulla fusione termonucleare;
impianti per telecomunicazioni;
impianti siderurgici e metallurgici;
impianti tecnici per l'edilizia;
impianti termotecnici;
industrializzazione edilizia;
informatica distribuita;
infrastrutture aeroportuali;
ingegneria del software;
inquinamenti e depurazione dell'ambiente;
installazioni frigorifere;
intelligenza artificiale;
istituzioni di diritto pubblico e privato;
istituzioni di fisica nucleare applicata;
lavorazioni meccaniche;
lavorazioni per deformazione plastica;
legislazione urbanistica;
linguaggi di programmazione;
litologia e geologia;
logica matematica;
logistica industriale;
macchine;
macchine e impianti per l'agricoltura;
macchine elettriche;
macchine per la lavorazione dei metalli;
macchine speciali;
magnetoidrodinamica;
matematiche combinatorie;
materiali e componenti per la termotecnica;
materiali e tecniche di isolamento termico;
materiali per l'elettrotecnica;
materiali per reattori;
meccanica agraria;
meccanica analitica;
meccanica applicata alle macchine;
meccanica applicata alle macchine e macchine;
meccanica biomedica;
meccanica dei fluidi;
meccanica delle vibrazioni;

meccanica razionale;
metallurgia e metallografia;
metallurgia fisica;
metodi di indagine sui materiali;
metodi di osservazione e di misura;
metodi matematici per l'ingegneria;
metodi numerici per la termotecnica;
microonde;
misure di proprietà termodinamiche e di trasporto;
misure elettriche;
misure elettroniche;
misure idrauliche;
misure meccaniche e termiche;
misure sulle macchine e sugli impianti elettrici;
misure sulle macchine e sugli impianti meccanici;
modelli e simulazione;
moti nei mezzi porosi;
motori a combustione interna per trazione;
musica all'elaboratore elettronico;
navigazione interna;
oleodinamica e pneumatica;
opere in materiali sciolti;
optoelettronica;
organizzazione aziendale;
organizzazione del lavoro;
organizzazione e gestione della produzione edilizia;
organizzazione e meccanizzazione del cantiere;
ottimizzazione;
pianificazione dei sistemi produttivi;
pianificazione dei trasporti;
pianificazione territoriale;
ponti radio;
previsioni e ricerche di mercato;
principi di ingegneria chimica;
principi di regolazione automatica;
principi di trasmissione del calore;
problemi non lineari delle strutture;
problemi speciali stradali e ferroviari;
processi biochimici;
processi industriali elettrochimici;
produzione di energia elettrica per conversione diretta;
progettazione di sistemi numerici;
progettazione statistica e costruzione di modelli;
progetti di impianti elettrici;
progetti di macchine;
progetti di strutture;
programmazione e controllo della produzione;
programmazione e controllo economico di gestione;
propagazione ed antenne;
proprietà meccaniche dei materiali;
propulsione marittima ed aerea;
prove ad alta tensione;
radiosistemi;
radiotecnica;
reattori a fusione;
reattori chimici;
regime e protezione dei litorali;
relazioni industriali;
reti di comunicazione;
ricerca operativa;
risorse idriche;
scienza dei materiali;
scienza dei materiali polimerici;
scienza dei metalli;
scienza delle costruzioni;
segnali e sistemi;
sicurezza e affidabilità degli impianti chimici;
sicurezza e controllo dei reattori nucleari;
siderurgia e fonderia;
similitudine chimica e impianti pilota;
sintesi alle alte pressioni;
sistemi a grandi dimensioni;
sistemi ambientali;
sistemi a microprocessore;
sistemi combinatori e sequenziali;
sistemi ecologici;
sistemi operativi;
smaltimento ed utilizzazione dei sottoprodotti industriali;
statica delle strutture prefabbricate;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica matematica;
storia dell'architettura;
storia dell'urbanistica;
strumentazione chimica;
strumentazione industriale;
struttura della materia;
strutture di dati;
strutture speciali in acciaio;
strutture speciali in cemento armato;
superconduttività applicata;
tecnica dei lavori idraulici;
tecnica del freddo;
tecnica della circolazione ed organizzazione dei trasporti;
tecnica delle alte tensioni;
tecnica delle costruzioni;
tecnica delle fondazioni;
tecnica dell'energia solare;
tecnica del vuoto;
tecnica ed economia dei trasporti;
tecnica ed economia dell'energia;
tecnica urbanistica;
tecniche di rilievo e restauro;
tecnologia degli alti polimeri;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
tecnologia dei materiali inorganici;
tecnologia dei processi energetici;
tecnologia delle reazioni organiche;
tecnologia dell'industria alimentare;
tecnologia del petrolio;
tecnologia del vetro e dei refrattari;
tecnologia meccanica;
tecnologie dei materiali nucleari;
tecnologie elettriche;
tecnologie elettroniche;
telecomunicazioni;
telefonia e trasmissione dati;
teoria dei segnali e dell'informazione;
teoria dei sistemi;
teoria dei sistemi di comunicazione;
teoria della identificazione;
teoria delle reti elettriche;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
termodinamica applicata;
termofluidodinamica delle macchine;
topografia;
trasmissione dell'energia elettrica;
trasmissione industriale del calore;
trasmissione ottica;
trasporti aerei;

trasporti e strutture territoriali;
trasporti marittimi;
trasporti terrestri;
trazione elettrica;
vettori e veicoli spaziali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1982
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 368

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 settembre 1982.

Proroga per un anno dell'autorizzazione all'esercizio dell'impresa per la S.p.a. Genghini in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1980, n. 262, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini ed è disposta la continuazione dell'esercizio della impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 23 luglio 1982 volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 16 settembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 19 settembre 1982;

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4812)

DECRETO 4 ottobre 1982.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria dei soci illimitatamente responsabili della S.n.c. Domenico Bosi e figli, in Cittaducale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 5 luglio 1982 con cui il tribunale di Rieti ha accertato lo stato di insolvenza della ditta Domenico Bosi e figli di Bosi Giuseppe, Trieste e Antonio, S.n.c., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, quale società collegata alla S.p.a. Bosi e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria, nonché la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla predetta procedura dei soci della S.n.c. Domenico Bosi e figli: Bosi Giuseppe, Bosi Trieste, Bosi Stefano e Bosi Beatrice;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1982 con cui è disposta l'amministrazione straordinaria della S.n.c. Domenico Bosi e figli, è autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominato commissario il dott. Mario Fanti;

Ritenuto che, nonostante l'opposizione proposta alla sentenza, deve darsi esecuzione alla stessa, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del decreto-legge succitato, anche per la parte attinente i soci illimitatamente responsabili della S.n.c. Domenico Bosi e figli, trattandosi di provvedimento immediatamente esecutivo;

Decreta:

Articolo unico

La procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.n.c. Domenico Bosi e figli, con il decreto citato in premessa, è estesa ai suoi soci illimitatamente responsabili: Bosi Giuseppe, Bosi Trieste, Bosi Stefano e Bosi Beatrice.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4813)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 ottobre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 15 ottobre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 ottobre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1982
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 175

(4852)

DECRETO 6 ottobre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 15 ottobre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 ottobre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1982
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 176

(4853)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 giugno 1982, n. **708.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione perpetua delle parrocchie di « S. Maria Assunta » e dei « SS. Leonardo e Cassiano », in S. Casciano dei Bagni.

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiusi 1° settembre 1981, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di « S. Maria Assunta », in località Ripe, e dei « SS. Leonardo e Cassiano », entrambe in comune di S. Casciano dei Bagni (Siena).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1982
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 364

DECRETO 29 giugno 1982, n. **709.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata « Opera di religione della diocesi di Mileto - OPE.RE.M. », in Mileto.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione denominata « Opera di religione della diocesi di Mileto - OPE. RE.M. », in Mileto (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1982
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 366

DECRETO 29 giugno 1982, n. **710.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione temporanea delle parrocchie di « S. Pietro in Vincoli », in S. Polo Matese, e di « S. Maria Assunta », in Campochiaro.

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Campobasso 1° maggio 1980 relativo alla unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di « S. Pietro in Vincoli », in S. Polo Matese (Campobasso), e di « S. Maria Assunta », in Campochiaro (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1982
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 365

DECRETO 29 giugno 1982, n. **711.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Stefano » dal comune di Londa al comune di Pelago.

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fiesole 1° settembre 1980, integrato con dichiarazione 9 ottobre 1981, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Stefano » dalla frazione Petroio del comune di Londa (Firenze), il cui territorio viene incorporato alla limitrofa parrocchia di « S. Elena », in frazione Rincine dello stesso comune, alla frazione Raggiolo del comune di Pelago (Firenze), con il mutato titolo di « S. Stefano in S. Anna ».

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1982
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 367

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Comunicato della segreteria

In attuazione del provv. C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimento n. 37/1982 del 15 settembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione Energia della CEE con Telex n. 171116 del 5 ottobre 1982 praticabili dall'11 ottobre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento CIP.

Gasolio autotrazione	L/lt.	559
Gasolio agricoltura	»	442
Petrolio agricoltura	»	432
Gasolio pesca e piccola marina .	»	410
Petrolio pesca e piccola marina .	»	400
Olio combustibile ATZ .	L/kg.	300
Olio combustibile BTZ .	»	330

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L/lt.	530	533	536	539	542
Petrolio (*)	»	595	598	601	604	607
Olio comb.le fluido	L/kg.	449	452	455	458	461

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L/lt.	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg. quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt. franco negozio.

(4864)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 5 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1435,700	1435,700	1435,65	1435,700	1435,75	1435,65	1435,800	1435,700	1435,700	1435,70
Dollaro canadese	1159,400	1159,400	1159 —	1159,400	1160 —	1159,30	1159,250	1159,400	1159,400	1159,40
Marco germanico	562,290	562,290	562,25	562,290	562,15	562,30	562,150	562,290	562,290	562,30
Fiorino olandese	514,600	514,600	514,70	514,600	514,30	514,55	514,500	514,600	514,600	514,50
Franco belga	28,981	28,981	28,98	28,981	29 —	28,95	28,981	28,981	28,981	28,95
Franco francese	199,380	199,380	199 —	199,380	199,10	199,35	199,200	199,380	199,380	199,40
Lira sterlina	2420 —	2420 —	2420 —	2420 —	2418 —	2420 —	2419,700	2420 —	2420 —	2420 —
Lira irlandese	1915,500	1915,500	1914 —	1915,500	1914,50	—	1914 —	1915,500	1915,500	—
Corona danese	160,920	160,920	160,60	160,920	160,50	160,90	160,940	160,920	160,920	1 0,90
Corona norvegese	204,990	204,990	204,95	204,990	204,95	204,95	205,020	204,990	204,990	205 —
Corona svedese	227,790	227,790	227,75	227,790	227,75	227,80	227,880	227,790	227,790	227,80
Franco svizzero	652,990	652,990	652,50	652,990	652,350	652,95	652,700	652,990	652,990	653 —
Scellino austriaco	80,039	80,039	79,95	80,039	79,95	80,05	80,080	80,039	80,039	80 —
Escudo portoghese	16,070	16,070	16,10	16,070	16,05	16,05	16,150	16,070	16,070	16,06
Peseta spagnola	12,482	12,482	12,4850	12,482	12,45	12,50	12,483	12,482	12,482	12,45
Yen giapponese	5,245	5,245	5,27	5,245	5,23	5,23	5,243	5,245	5,245	5,24
E.C.U.	1324,600	1324,600	—	1324,600	—	—	1324,600	1324,600	1324,600	—

Media dei titoli del 5 ottobre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,425
» 5,50 % » » 1969-84	85,200
» 6 % » » 1970-85	80,300
» 6 % » » 1971-86	76,750
» 6 % » » 1972-87	77,425
» 9 % » » 1975-90	72,450
» 9 % » » 1976-91	70,475
» 10 % » » 1977-92	76,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,235
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,100
» » » » 1- 1-1980/83	100,450
» » » » 1-10-1980/83	100,300
» » » » 1- 9-1981/83	100,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,075
» » » » 1-11-1981/83	99,625
» » » » 1-12-1981/83	99,725
» » » » 1- 1-1982/84	98,850
» » » » 1- 3-1981/84	99 —
» » » » 1- 4-1981/84	99,475
» » » » 1- 6-1981/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/86	98,725
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,250
» » » 18 % 1- 7-1983	100,275
» » » 12 % 1-10-1983	94,350
» » » 12 % 1- 1-1984	92,800
» » » 12 % 1- 4-1984	91,500
» » » 18 % 1- 4-1984	99,500
» » » 12 % 1-10-1984	89,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1435,750
Dollaro canadese	1159,325
Marco germanico	562,220
Fiorino olandese	514,550
Franco belga	28,981
Franco francese	199,290
Lira sterlina	2419,850
Lira irlandese	1914,750
Corona danese	160,930
Corona norvegese	205,005
Corona svedese	227,835
Franco svizzero	652,845
Scellino austriaco	80,059
Escudo portoghese	16,110
Peseta spagnola	12,482
Yen giapponese	5,242
E.C.U.	1324,600

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Proroga della nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale idrocarburi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1982, registro n. 11 Partecipazioni statali, foglio n. 81, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 settembre 1982, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1982 la nomina del dott. Enrico Gandolfi a commissario straordinario dell'Ente nazionale idrocarburi con i poteri del presidente, del consiglio e della giunta esecutiva del medesimo ente.

(4865)

PREFETTURA DI PESCARA

Nomina del commissario per la temporanea prosecuzione nella provincia delle funzioni già svolte dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dagli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferite alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con decreto prefettizio 10 luglio 1982 il prof. Giuseppe D'Incecco, presidente della unità locale socio-sanitaria di Pescara, è stato nominato commissario per il provvisorio esercizio nella provincia di Pescara delle funzioni già svolte dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dagli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferite alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presidente dell'unità locale socio-sanitaria di Pescara è incaricato dell'esecuzione del predetto decreto.

(4786)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Nomina di commissario per la temporanea prosecuzione nella provincia delle funzioni dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferite alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con decreto prefettizio 10 luglio 1982 il dott. Antonio Bove, presidente dell'U.L.S. di L'Aquila, è stato nominato, con effetto immediato, commissario per l'esercizio dei compiti già svolti dall'E.N.P.I., dall'A.N.C.C. e dagli altri organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel territorio di questa provincia fino al momento in cui le U.L.S.S. inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite.

La cessazione dell'esercizio delle funzioni di cui sopra sarà dichiarata con successivo decreto.

(4712)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a trentadue posti per la nomina alla qualifica di consigliere costruzioni, categoria VII.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 23 gennaio 1974, n. 15, modificata dall'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1980, registro n. 26, foglio n. 261;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1980, n. 4132, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1981, registro n. 5, foglio n. 1, modificato con decreto ministeriale 24 febbraio 1982, n. 4367, registrato il 9 marzo 1982, registro n. 07, foglio n. 400;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;

Considerata l'opportunità di dare attuazione al disposto dell'art. 15, comma secondo, della citata legge n. 39;

Accertato che alla data di entrata in vigore di detta legge n. 39 (9 marzo 1982) nella qualifica di consigliere del personale tecnico delle costruzioni, erano disponibili sessantacinque posti;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

Ai sensi dell'art. 15, comma secondo, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, è bandito un concorso per titoli integrato da un colloquio a n. 32 posti, per la nomina alla qualifica di consigliere costruzioni in prova - categoria VII - dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, riservato:

a) al personale assunto in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbia prestato lodevole servizio per almeno due anni;

b) al personale di ruolo dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che sia munito del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile o in ingegneria meccanica o in architettura e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 2.
Titoli valutabili

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) carriera scolastica, con particolare riguardo alla votazione riportata nell'esame finale di laurea e nelle materie aventi specifica attinenza alle attribuzioni proprie del personale direttivo tecnico delle costruzioni;

2) borse di studio;

3) corsi di specializzazione, di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione professionale;

4) idoneità conseguite nei concorsi per l'accesso alla carriera direttiva tecnica nelle amministrazioni statali;

5) servizi prestati presso amministrazioni statali;

6) incarichi di progettazione o di direzione lavori o di collaudi;

7) pubblicazioni;

8) tutti gli altri titoli ritenuti utili con riguardo alla natura delle funzioni proprie del personale direttivo tecnico delle costruzioni.

Tutti i titoli di merito potranno formare oggetto di valutazione solo se documentati nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità e prodotti entro il termine di cui al primo comma del successivo art. 5.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati dal precedente art. 1 i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di diciotto anni e non aver superato quella di anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'articolo 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti di cui alla lettera a) *del precedente art.* 1

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, indirizzate alla - Direzione centrale personale - Divisione 1ª ° Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma - dovranno essere presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, all'ufficio presso cui gli aspiranti prestano o abbiano prestato servizio.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) di essere stati assunti presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, indicando il periodo di servizio prestato;

d) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) di esser abilitati all'esercizio della professione;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Ai fini della valutazione da parte della Commissione esaminatrice i candidati dovranno elencare nella domanda ed allegare ad essa, in originale o copia autentica, i titoli di merito di cui al precedente art. 2, tenendo presente il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 2.

Non è consentito fare riferimento a titoli già presentati.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione o di arrivo e dopo aver allegato la busta a quelle pervenute per posta, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente a redigere apposita attestazione di cui risulti: 1) che l'aspirante è stato assunto in servizio ai sensi dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni; 2) il periodo di servizio prestato; 3) il giudizio sulle qualità del servizio prestato. Detti organi, dopo aver corredato le domande con la suddetta attestazione, ne cureranno il tempestivo inoltro al competente ufficio del Ministero.

L'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti di cui alla lettera b) *del precedente art.* 1

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti interni, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1), redatte su carta bollata, indirizzate alla Direzione centrale del

personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5), all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) qualifica funzionale e categoria di appartenenza;

f) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) di essere abilitati all'esercizio della professione;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice i candidati dovranno elencare nella domanda ed allegare ad essa, in originale o copia autentica, i titoli di merito di cui al precedente art. 2), tenendo presente il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 2).

Non è consentito fare riferimento a titoli già presentati.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da a) ad h) del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate al competente ufficio del Ministero.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5).

Art. 7.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Mniistro.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri due membri, scelti tra i funzionari dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di dirigente superiore dei ruoli tecnici.

In luogo di uno o di entrambi i funzionari possono essere nominati uno o due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazione con qualifica non inferiore a vice dirigente.

Art. 10.
Valutazione titoli - Colloquio - Votazione

La commissione esaminatrice determinerà preliminarmente i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli di cui al precedente art. 2, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire.

Per i titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Il colloquio verte sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato A).

Il colloquio stesso non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli con quello ottenuto nel colloquio.

Art. 11.
Diario del colloquio

L'avviso per la presentazione al colloquio con l'indicazione del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

I candidati dovranno presentarsi alla commissione esaminatrice muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza nella nomina.

A tal fine, al termine del colloquio, sarà fornito a ciascun candidato un elenco di tutti i titoli utili.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti stessi redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme per garantirne l'autenticità.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.
Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 10).

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) all'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la pubblicazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

1/*a*) diploma originale su carta da bollo comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero certificato provvisorio di abilitazione o copia autentica dei medesimi;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e invalidi per servizio, per i mutilati e invalidi civili e per i mutilati e invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di

giorni 15 dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 1/a) e 6) del precedente art. 14) e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni 15, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

1/a) diploma originale dell'abilitazione professionale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio, nella qualifica cui il concorso si riferisce, previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 giugno 1982

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1982
Registro n. 28 Poste, foglio n. 178

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL COLLOQUIO

1) Analisi della funzionalità del complesso edilizio da progettare - metodi di ricerca e di studio degli elementi istruttori - studio della destinazione dell'opera in relazione alle strutture urbanistiche ed edilizie circostanti - studio di fattibilità dell'opera;

2) Studi preliminari - progettazione di massima - analisi distributiva e suddivisione degli spazi interni in edifici di carattere civile (uffici, abitazioni, centri direzionali, edifici polivalenti) ed industriale (centri di elaborazione dati di meccanizzazione - di movimento postale . . .);

3) Progetto esecutivo - tecnologie dei materiali costruttivi - il problema tecnico-organizzativo ed economico nella scelta dei sistemi costruttivi: tradizionali, industrializzati, prefabbricati - criteri di progettazione di un complesso edilizio di tipo industriale in relazione alle esigenze operative del processo produttivo ed alle condizioni di benessere e di sicurezza nel lavoro degli operatori;

4) Progettazione integrata per l'inserimento negli edifici degli impianti tecnologici - problemi e soluzioni architettoniche e strutturali da adottare in relazione ai diversi tipi di impianti tecnologici da installare - soluzioni ed accorgimenti architettonici, costruttivi e tecnologici che scaturiscono dal problema del contenimento dei consumi energetici - valutazione economica delle varie soluzioni progettuali ed analisi comparativa dei criteri di impostazione di ogni singola componente del progetto;

5) Rapporto fra strutture portanti e composizione architettonica - criteri che sovraintendono alla scelta di un tipo di strutturazione, in relazione alle esigenze funzionali dell'organismo, alle situazioni ambientali ed alle valutazioni economiche;

6) Meccanica dei terreni e problema delle fondazioni e dei muri di sostegno - vari tipi di fondazione - analisi dei criteri che sovraintendono alla scelta della soluzione più idonea - progettazione di opere di contenimento e di fondazione e calcoli relativi - progettazione e calcolo di strutture in elevazione realizzate in muratura, cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio e struttura mista di acciaio e calcestruzzo - principi di calcolo di strutture in zone sismiche.

7) Tecnologie e metodi costruttivi suggeriti dai più progrediti ritrovati industriali - progettazione rivolta verso l'adozione generalizzata di elementi industrializzati. Organizzazione del cantiere in relazione alla produzione di elementi prefabbricati la programmazione del lavoro in funzione di un razionale sfruttamento delle risorse. Il programma (piano) di lavoro secondo i metodi del Pert, del Gasp, del Gandt . . . - ristrutturazione e adattamento di antichi edifici per adeguarli a nuove utilizzazioni;

8) Tecnica delle costruzioni: edifici civili, edifici industriali;

9) Impianti tecnologici: condizionamento d'aria dei locali (riscaldamento, refrigerazione, purificazione ed umidificazione); trasporti pneumatici e meccanici (principi di funzionamento e norme); impianti di condizionamento e trasporto;

10) Nozioni di contabilità di Stato, diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; organizzazione dell'amministrazione p.t.; principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato, e con particolare riguardo: le leggi urbanistiche; gli appalti per l'esecuzione dei lavori; contratto di appalto; l'esecuzione del contratto di appalto; variazioni e addizioni dell'opera; il tempo nella esecuzione dell'appalto di opere pubbliche; la revisione del prezzo; la collaudazione dell'opera (funzione e struttura del collaudo; il collaudatore; fasi, operazioni ed atti del collaudo; risultati ed effetti del collaudo).

Per i laureati in ingegneria di tipo diverso da quello edile, in luogo delle materie di cui ai punti 5), 6) *e* 7), *il colloquio verte sulle seguenti materie* (*oltre quelle di cui ai punti* 1), 2), 3), 4), 8), 9) e 10):

1) Reti di trasporto e di sollevamento interne, in uno stabilimento postale - sistemi di deposito e di stoccaggio - collegamento con le reti esterne - studio di massima di un impianto completo per la ripartizione meccanica della corrispondenza e dei pacchi e cioè: apparecchiature, sistemi di trasporto, servizi generali ed annessi accessori allo svolgimento del processo operativo di cui trattasi;

2) Gli impianti tecnologici negli edifici - sistemi tradizionali - utilizzazione delle fonti alternative di energia - problemi inerenti la installazione di centri di meccanizzazione e di elaborazione dati in relazione alla climatizzazione degli ambienti, alla

insonorizzazione, alla alimentazione, depolverizzazione, raffreddamento di particolari apparecchiature - valutazione e raffronto tecnico-economico delle soluzioni alternative che si presentano al progettista;

3) Sistemi di calcolazione di organi semplici e complessi di macchine.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

(cognome e nome) (1)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indirizzo: via/piazza, numero civico)

(c.a p., comune di residenza - provincia)

(indicare se coniugato o non) (figli n. . . . .)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentadue posti per la nomina alla qualifica di Consigliere costruzioni in prova nella settima categoria dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere stato assunto presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni e di aver prestato effettivo servizio dal . . . . . al . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

e) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito presso . . . in data . . .;

f) di essere in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione, conseguita in data . . . . . .;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (5);

h) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

i) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali, oltre quello indicato alla precedente lettera *a)* ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . . dal . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000
Abbonamento semestrale ... L. 35.000
Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di allegare alla presente domanda i seguenti titoli di merito:

1) . . .
2) . . .

Data, . . .

Firma . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . *ovvero perché riformato* o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destinazione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via o piazza, e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4789)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università della Tuscia per la qualifica di mestiere di «stalliere».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si terranno presso la Facoltà di Agraria a partire dal centocinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(4766)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 275 del 6 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Aziende municipalizzate faentine - Servizio farmacie comunali: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista - direttore di farmacia.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822780)